



## **COMUNE DI BUSSOLENO**

### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**2017-2019**

## **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
4. principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra gli allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

### **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle variazioni necessarie derivanti dalla nuova manovra di bilancio (legge di bilancio 2017). In generale sono stati applicati tutti i principi inerenti la nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Per ciò che concerne la descrizione delle entrate e delle spese di bilancio si rimanda alla sezione strategica e operativa del Documento unico di Programmazione e relativa nota di aggiornamento.

## **Accantonamenti e fondi**

### Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento dell'ultimo quinquennio.

Tale accantonamento genererà a consuntivo un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede dal 2016, per tutti gli enti locali, che lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità sia pari almeno al 55 per cento, nel 2017 al 70 per cento, nel 2018 pari almeno all'85 per cento e dal 2019 per intero. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è pertanto provveduto a:

### **1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate esclusivamente, quali risorse d'incerta riscossione, prevalentemente la Tassa Rifiuti (TARI), e alcune entrate di carattere tributario per le quali, a livello prudenziale si è ritenuto opportuno per l'anno in corso procedere ad effettuare un accantonamento a fondo.

### **2. calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.**

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

### **3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). Nel calcolo del Fondo si è applicato una percentuale calcolata in considerazione della procedura ad evidenza pubblica che verrà formalizzata a breve per l'affidamento della riscossione dei ruoli coattivi sia tributari sia derivanti da sanzioni cds.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate per ciascuna quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

### **Fondo Rischi per liti e contenzioso**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso con significativa probabilità di soccombenza.

### **Fondo a copertura perdite delle aziende speciali e delle istituzioni a partecipazione pubblica**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni disposte dal D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel caso in cui le aziende speciali e le istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo.

Nell'esercizio precedente le società partecipate e gli enti vigilati del Comune di Bussoleno non presentavano situazione di perdita di esercizio alla chiusura dei bilanci o rendiconti dell'anno 2015 e per il triennio precedente. Qualora, alla chiusura dei bilanci di aziende speciali e istituzioni a partecipazione pubblica, si rilevassero perdite si procederà con opportuna variazione di bilancio a costituire apposito fondo nelle percentuali previste dalla vigente normativa.

### **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accontamento per trattamento di fine mandato del Sindaco", in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

### **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti**

**dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita:

- 1. dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. dagli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. dagli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2016 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

**Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e

passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). In fase di predisposizione del bilancio non essendo ancora stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui la quota di FPV iscritta nella parte entrata del bilancio per € 2.258,98 deriva dall'operazione di riaccertamento ordinario disposta nel precedente esercizio. A seguito delibera di riaccertamento si procederà ad adeguare le poste di bilancio con opportuna variazione.

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV di parte capitale, non è stato quantificato in quanto verrà anch'esso definito con il riaccertamento ordinario a seguito della rivalutazione dei cronoprogrammi delle spese in conto capitale attualmente in essere.

Per gli anni 2017-2019, a legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, prevede, nell'ambito del saldo finale di competenza, l'introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Dal 2020, invece, il fondo pluriennale vincolato d'entrata e spesa, ma solo per la parte finanziata dalle entrate finali, sarà incluso tra le entrate e le spese finali, cioè fra le poste rilevanti ai fini dell'equilibrio.

#### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

A seguito approvazione del Documento Unico di Programmazione, si evince che per il triennio 2017-2019 non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del DUP e al piano investimenti allegato alla presente nota integrativa.

## **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Bussoleno non ha rilasciato alcuna garanzia.

## **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **Elenco delle società partecipate e degli enti vigilati con l'indicazione della relativa quota percentuali**

L'elenco e i bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet: <http://www.comune.bussoleno.to.it/ComTrasparenza.asp> nella sezione "Società partecipate" dove sono indicate le percentuali di partecipazione e il link ai siti di ciascuna società partecipata o ente vigilato.

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Risultano inoltre osservate le seguenti limitazioni di spesa per il 2017/2019:

**Personale.** Un capitolo importante è rappresentato dalla pianificazione dei fabbisogni di personale. La spesa di personale a tempo indeterminato degli enti sottoposti ai vincoli di finanza pubblica deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013, mentre quella degli enti che non erano soggetti alle regole del Patto non deve superare l'ammontare del 2008, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap (con esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali). Per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa del personale, gli oneri per il tempo determinato devono essere contenute entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (oppure, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009). Per le amministrazioni che non sono in linea con la riduzione della spesa di personale, il limite è pari al 50% della spesa 2009.

**Studi e incarichi di consulenza.** La spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. Sono da escludere dal taglio le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati. Inoltre gli incarichi di consulenza, studio e ricerca devono rispettare il limite stabilito dall'articolo 14 del DL 66/2014, calcolato sulla spesa di personale (conto annuale del 2012) e pari al 4,2% (se la spesa di personale è pari o inferiore a 5 milioni di euro) o all' 1,4% (per la spesa di personale superiore a 5 milioni di euro). Gli incarichi di consulenza in materia informatica sono possibili solo in casi

eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

**Relazioni pubbliche.** Altro blocco di spese soggetto a limite è quello delle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, che non possono superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009. Sono invece vietate le spese per sponsorizzazioni. Le missioni anche all'estero devono essere contenute nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, così come le spese per formazione. La limitazione si applica solo agli interventi formativi decisi o autorizzati dall'ente e non riguarda le attività previste da leggi, quali ad esempio la formazione su trasparenza e anticorruzione.

**Servizio auto.** La spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi non può essere superiore all' 80% di quella sostenuta nel 2009. Inoltre le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture. Fanno eccezione le autovetture usate per i servizi sociali e per i servizi di vigilanza sulla rete delle strade provinciali e comunali.

**Mobili e arredi.** Le spese per l'acquisto di mobili e arredi dal 2017 devono rispettare il tetto del 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 (la deroga disposta dal DI 210/2015 valeva solo per il 2016). Dal 2014 le operazioni di acquisto di immobili possono essere effettuate solo se sono comprovate l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. È concesso l'acquisto quando risulta funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili; in tal caso l'organo di revisione deve verificare preventivamente i risparmi realizzabili, e la congruità del prezzo deve essere attestata dal Demanio.

**Ricorso all'indebitamento.** Non e' infine previsto il ricorso all'indebitamento: la legge 164/2016 ha infatti introdotto, anche in materia di ricorso all'indebitamento, importanti modifiche alla legge 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio in base all'articolo 81, comma 6, della Costituzione. La nuova formulazione dell'articolo 10 prevede, conformemente all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, che il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sia consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. In altre parole, viene confermata la regola, introdotta con la modifica costituzionale del 2001, che ha costituzionalizzato il principio del rispetto del pareggio di bilancio corrente da parte degli enti territoriali (la cosiddetta "golden rule"), che finalizza il ricorso all'indebitamento al solo finanziamento di spese d'investimento. Le operazioni d'indebitamento possono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, che evidenzino l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di

copertura dei relativi oneri. Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata ventennale per acquisire beni che hanno un ammortamento quinquennale. Questo dovrebbe impedire dei deficit intergenerazionali, derivanti dal fatto che l'utilità del bene sia interamente consumata da una generazione precedente e l'ammortamento, invece, sia posto a carico anche delle generazioni successive. Il piano d'ammortamento dovrà evidenziare sia l'onere derivante dalla restituzione del capitale, sia il costo, in termini d'interessi, del ricorso al debito, sia le modalità con le quali l'ente provvederà al relativo finanziamento nei bilanci futuri.

Bussoleno, 02/03/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott.ssa Laura Coriano

**Allegato A**

**PROSPETTO INVESTIMENTI BILANCIO 2017/2019**

<b>INTERVENTI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>TOTALE</b>
Attrezzature informatiche /UFF PU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Acquisto partecipazione GAL	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
Ex municipio Foresto GAM	9.330,00	9.330,00	9.330,00	27.990,00
Adeguamento strumenti urbanistici	1.000,00			1.000,00
Edifici di culto				-
Ammortamento Enel Sole	15.700,00	15.700,00	15.700,00	47.100,00
Miglioramento viabilità generale strade	270.000,00			270.000,00
Miglioramento arredo urbano	40.000,00			40.000,00
Miglioramento edifici	50.000,00			50.000,00
Strade	15.000,00	7.000,00	5.000,00	27.000,00
Macchinari e attrezz uff tecnico	5.000,00			5.000,00
Edifici comunali	10.000,00	6.270,00	3.270,00	19.540,00
Defibrillatore scuole medie	1.500,00			1.500,00
Aree verdi e gioco vincolato art.21	29.000,00			29.000,00
Ricostruzione Ponte Storico Via Fontan			3.080.150,00	3.080.150,00
Consolidamento muri sostegno Strada Baroni			1.370.000,00	1.370.000,00
Ricostruzione tratto franato via nuova			116.590,00	116.590,00
Ricostruzione Ponte Cambursano			4.088.820,00	4.088.820,00
Sistemazione spondali Via Rocciamelone - Orrido Foresto			1.550.000,00	1.550.000,00
Sistemazione costone roccioso via Nuova			877.000,00	877.000,00
Sistemazione idraulica Rio Moletta -completamento			2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>454.730,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>13.124.060,00</b>	<b>13.625.290,00</b>



## **COMUNE DI BUSSOLENO**

### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**2017-2019**

## **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
4. principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra gli allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

### **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle variazioni necessarie derivanti dalla nuova manovra di bilancio (legge di bilancio 2017). In generale sono stati applicati tutti i principi inerenti la nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Per ciò che concerne la descrizione delle entrate e delle spese di bilancio si rimanda alla sezione strategica e operativa del Documento unico di Programmazione e relativa nota di aggiornamento.

## **Accantonamenti e fondi**

### Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento dell'ultimo quinquennio.

Tale accantonamento genererà a consuntivo un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede dal 2016, per tutti gli enti locali, che lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità sia pari almeno al 55 per cento, nel 2017 al 70 per cento, nel 2018 pari almeno all'85 per cento e dal 2019 per intero. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è pertanto provveduto a:

### **1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate esclusivamente, quali risorse d'incerta riscossione, prevalentemente la Tassa Rifiuti (TARI), e alcune entrate di carattere tributario per le quali, a livello prudenziale si è ritenuto opportuno per l'anno in corso procedere ad effettuare un accantonamento a fondo.

### **2. calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.**

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

### **3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). Nel calcolo del Fondo si è applicato una percentuale calcolata in considerazione della procedura ad evidenza pubblica che verrà formalizzata a breve per l'affidamento della riscossione dei ruoli coattivi sia tributari sia derivanti da sanzioni cds.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate per ciascuna quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

### **Fondo Rischi per liti e contenzioso**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso con significativa probabilità di soccombenza.

### **Fondo a copertura perdite delle aziende speciali e delle istituzioni a partecipazione pubblica**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni disposte dal D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel caso in cui le aziende speciali e le istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo.

Nell'esercizio precedente le società partecipate e gli enti vigilati del Comune di Bussoleno non presentavano situazione di perdita di esercizio alla chiusura dei bilanci o rendiconti dell'anno 2015 e per il triennio precedente. Qualora, alla chiusura dei bilanci di aziende speciali e istituzioni a partecipazione pubblica, si rilevassero perdite si procederà con opportuna variazione di bilancio a costituire apposito fondo nelle percentuali previste dalla vigente normativa.

### **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accontamento per trattamento di fine mandato del Sindaco", in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

### **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti**

**dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita:

- 1. dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. dagli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. dagli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2016 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

**Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e

passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). In fase di predisposizione del bilancio non essendo ancora stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui la quota di FPV iscritta nella parte entrata del bilancio per € 2.258,98 deriva dall'operazione di riaccertamento ordinario disposta nel precedente esercizio. A seguito delibera di riaccertamento si procederà ad adeguare le poste di bilancio con opportuna variazione.

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV di parte capitale, non è stato quantificato in quanto verrà anch'esso definito con il riaccertamento ordinario a seguito della rivalutazione dei cronoprogrammi delle spese in conto capitale attualmente in essere.

Per gli anni 2017-2019, a legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, prevede, nell'ambito del saldo finale di competenza, l'introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Dal 2020, invece, il fondo pluriennale vincolato d'entrata e spesa, ma solo per la parte finanziata dalle entrate finali, sarà incluso tra le entrate e le spese finali, cioè fra le poste rilevanti ai fini dell'equilibrio.

#### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

A seguito approvazione del Documento Unico di Programmazione, si evince che per il triennio 2017-2019 non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del DUP e al piano investimenti allegato alla presente nota integrativa.

## **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Bussoleno non ha rilasciato alcuna garanzia.

## **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **Elenco delle società partecipate e degli enti vigilati con l'indicazione della relativa quota percentuali**

L'elenco e i bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet: <http://www.comune.bussoleno.to.it/ComTrasparenza.asp> nella sezione "Società partecipate" dove sono indicate le percentuali di partecipazione e il link ai siti di ciascuna società partecipata o ente vigilato.

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Risultano inoltre osservate le seguenti limitazioni di spesa per il 2017/2019:

**Personale.** Un capitolo importante è rappresentato dalla pianificazione dei fabbisogni di personale. La spesa di personale a tempo indeterminato degli enti sottoposti ai vincoli di finanza pubblica deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013, mentre quella degli enti che non erano soggetti alle regole del Patto non deve superare l'ammontare del 2008, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap (con esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali). Per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa del personale, gli oneri per il tempo determinato devono essere contenute entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (oppure, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009). Per le amministrazioni che non sono in linea con la riduzione della spesa di personale, il limite è pari al 50% della spesa 2009.

**Studi e incarichi di consulenza.** La spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. Sono da escludere dal taglio le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati. Inoltre gli incarichi di consulenza, studio e ricerca devono rispettare il limite stabilito dall'articolo 14 del DL 66/2014, calcolato sulla spesa di personale (conto annuale del 2012) e pari al 4,2% (se la spesa di personale è pari o inferiore a 5 milioni di euro) o all' 1,4% (per la spesa di personale superiore a 5 milioni di euro). Gli incarichi di consulenza in materia informatica sono possibili solo in casi

eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

**Relazioni pubbliche.** Altro blocco di spese soggetto a limite è quello delle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, che non possono superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009. Sono invece vietate le spese per sponsorizzazioni. Le missioni anche all'estero devono essere contenute nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, così come le spese per formazione. La limitazione si applica solo agli interventi formativi decisi o autorizzati dall'ente e non riguarda le attività previste da leggi, quali ad esempio la formazione su trasparenza e anticorruzione.

**Servizio auto.** La spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi non può essere superiore all' 80% di quella sostenuta nel 2009. Inoltre le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture. Fanno eccezione le autovetture usate per i servizi sociali e per i servizi di vigilanza sulla rete delle strade provinciali e comunali.

**Mobili e arredi.** Le spese per l'acquisto di mobili e arredi dal 2017 devono rispettare il tetto del 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 (la deroga disposta dal DI 210/2015 valeva solo per il 2016). Dal 2014 le operazioni di acquisto di immobili possono essere effettuate solo se sono comprovate l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. È concesso l'acquisto quando risulta funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili; in tal caso l'organo di revisione deve verificare preventivamente i risparmi realizzabili, e la congruità del prezzo deve essere attestata dal Demanio.

**Ricorso all'indebitamento.** Non e' infine previsto il ricorso all'indebitamento: la legge 164/2016 ha infatti introdotto, anche in materia di ricorso all'indebitamento, importanti modifiche alla legge 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio in base all'articolo 81, comma 6, della Costituzione. La nuova formulazione dell'articolo 10 prevede, conformemente all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, che il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sia consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. In altre parole, viene confermata la regola, introdotta con la modifica costituzionale del 2001, che ha costituzionalizzato il principio del rispetto del pareggio di bilancio corrente da parte degli enti territoriali (la cosiddetta "golden rule"), che finalizza il ricorso all'indebitamento al solo finanziamento di spese d'investimento. Le operazioni d'indebitamento possono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, che evidenzino l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di

copertura dei relativi oneri. Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata ventennale per acquisire beni che hanno un ammortamento quinquennale. Questo dovrebbe impedire dei deficit intergenerazionali, derivanti dal fatto che l'utilità del bene sia interamente consumata da una generazione precedente e l'ammortamento, invece, sia posto a carico anche delle generazioni successive. Il piano d'ammortamento dovrà evidenziare sia l'onere derivante dalla restituzione del capitale, sia il costo, in termini d'interessi, del ricorso al debito, sia le modalità con le quali l'ente provvederà al relativo finanziamento nei bilanci futuri.

Bussoleno, 02/03/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott.ssa Laura Coriano

**Allegato A**

**PROSPETTO INVESTIMENTI BILANCIO 2017/2019**

<b>INTERVENTI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>TOTALE</b>
Attrezzature informatiche /UFF PU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Acquisto partecipazione GAL	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
Ex municipio Foresto GAM	9.330,00	9.330,00	9.330,00	27.990,00
Adeguamento strumenti urbanistici	1.000,00			1.000,00
Edifici di culto				-
Ammortamento Enel Sole	15.700,00	15.700,00	15.700,00	47.100,00
Miglioramento viabilità generale strade	270.000,00			270.000,00
Miglioramento arredo urbano	40.000,00			40.000,00
Miglioramento edifici	50.000,00			50.000,00
Strade	15.000,00	7.000,00	5.000,00	27.000,00
Macchinari e attrezz uff tecnico	5.000,00			5.000,00
Edifici comunali	10.000,00	6.270,00	3.270,00	19.540,00
Defibrillatore scuole medie	1.500,00			1.500,00
Aree verdi e gioco vincolato art.21	29.000,00			29.000,00
Ricostruzione Ponte Storico Via Fontan			3.080.150,00	3.080.150,00
Consolidamento muri sostegno Strada Baroni			1.370.000,00	1.370.000,00
Ricostruzione tratto franato via nuova			116.590,00	116.590,00
Ricostruzione Ponte Cambursano			4.088.820,00	4.088.820,00
Sistemazione spondali Via Rocciamelone - Orrido Foresto			1.550.000,00	1.550.000,00
Sistemazione costone roccioso via Nuova			877.000,00	877.000,00
Sistemazione idraulica Rio Moletta -completamento			2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>454.730,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>13.124.060,00</b>	<b>13.625.290,00</b>